

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

Con la legge n. 2 del 2009 la Regione Emilia-Romagna si prefigge lo scopo di promuovere livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. In virtù di ciò, l'art. 3 della legge regionale in esame prevede che la Regione promuova la realizzazione di interventi diretti: alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri; alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; al contrasto delle irregolarità in merito alle condizioni di lavoro; alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena ed efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi. In particolare, si promuove la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti che svolgano, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa nel cantiere, nonché nei confronti degli imprenditori e di chi intenda intraprendere l'attività di impresa edile. La legge regionale, inoltre, favorisce la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti in materia, le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati: all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese; al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle norme vigenti; alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese; alla definizione di buone prassi, norme di buona tecnica e codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere. L'art. 4 è dedicato alla razionalizzazione dell'attività amministrativa da perseguire attraverso la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia. Tali accordi risultano diretti a: semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o ricevimento dei documenti; uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese; semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri. Ai sensi dell'art. 5, la Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici e con quelle del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). All'integrazione del sistema informativo concorrono le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, le Direzioni regionali Inail ed Inps, gli organismi paritetici e gli altri enti competenti in materia. L'art. 6 attribuisce all'Assemblea legislativa l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, sottoposti a revisione periodica, concernenti i requisiti tecnici che gli edifici di riferimento devono soddisfare su tutto il territorio regionale. Peraltro, all'art. 7 si prevede che la Regione definisca gli incentivi economici, anche mediante accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidino l'esecuzione dei lavori ad imprese esercenti la propria attività secondo principi di responsabilità sociale e che, dunque, s'impegnino a: garantire, per tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità; produrre il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio corredato della dicitura "antimafia"; applicare gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia; adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione; dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriali, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi

economici sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente. Gli articoli 8 e 9 prevedono che la Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili o di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o privata, inserisca tra i requisiti e criteri di valutazione anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale. Infine, all'art. 10 si stabilisce che, qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante possa prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.